



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 aprile 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0101(NLE)**

**9493/24
ADD 8**

**AELE 32
MI 467
AND 5
SM 5**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 aprile 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 189 final - Annex (Part 8/14)
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 189 final - Annex (Part 8/14).

All.: COM(2024) 189 final - Annex (Part 8/14)



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.4.2024
COM(2024) 189 final

ANNEX – PART 8/14

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo che istituisce
un'associazione tra l'Unione europea e, rispettivamente, il Principato di Andorra e
la Repubblica di San Marino**

PROTOCOLLO DI SAN MARINO

PARTE I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Principi

La libera circolazione delle merci tra l'UE e San Marino si basa, da un lato, su un'unione doganale e, dall'altro, sull'adozione da parte di San Marino dell'*acquis* dell'UE nel settore della libera circolazione delle merci.

ARTICOLO 2

Unione doganale tra l'UE e San Marino

Il presente accordo istituisce un'unione doganale tra l'UE e San Marino, che, salvo diversa disposizione del presente protocollo, succede all'unione doganale istituita dall'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e la sostituisce¹.

ARTICOLO 3

Ambito di applicazione dell'unione doganale

1. L'unione doganale tra l'UE e San Marino contempla tutte le merci.
2. L'unione doganale tra l'UE e San Marino comprende sia il territorio doganale dell'UE quale definito all'articolo 4 del codice doganale dell'Unione² sia il territorio di San Marino.

¹ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

3. L'unione doganale tra l'UE e San Marino contempla:

- a) le merci prodotte nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, comprese quelle ottenute, totalmente o in parte, con prodotti provenienti da paesi terzi immessi in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino;
- b) le merci provenienti da paesi terzi immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino.

4. Sono considerate merci in libera pratica nel territorio doganale dell'UE o a San Marino i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali sono state espletate le formalità d'importazione e sono stati riscossi i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente esigibili, purché tali prodotti non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse.

5. L'unione doganale contempla altresì le merci ottenute nel territorio doganale dell'UE o a San Marino, la cui fabbricazione comprende prodotti provenienti da paesi terzi che non si trovano in libera pratica nel territorio doganale dell'UE né a San Marino. Le disposizioni in materia di unione doganale si applicano tuttavia alle suddette merci solo se la parte associata esportatrice riscuote i dazi doganali dell'UE sui prodotti di paesi terzi usati nella fabbricazione delle merci in questione.

ARTICOLO 4

Sottocomitato per la cooperazione doganale

1. In deroga all'articolo 76, paragrafo 8, prima frase, dell'accordo quadro, è istituito un sottocomitato per la cooperazione doganale. La metodologia, la composizione e il funzionamento di tale sottocomitato sono stabiliti dal comitato misto di cui all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo quadro nel suo regolamento interno.
2. Il sottocomitato esamina periodicamente o su richiesta di una delle parti associate le questioni relative all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni doganali contenute nel presente accordo. Esso tratta inoltre tutte le questioni relative alla cooperazione doganale e all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra l'UE e San Marino.
3. Il sottocomitato, di propria iniziativa o su richiesta del comitato misto, a seconda dei casi, formula raccomandazioni al comitato misto sulle questioni doganali che devono essere risolte con decisione di detto comitato.

ARTICOLO 5

Connessione ai sistemi elettronici dell'UE

I costi di connessione ai sistemi elettronici dell'UE necessari per il corretto funzionamento dell'unione doganale sono a carico di San Marino. I casi in cui il collegamento è necessario sono stabiliti con decisione del comitato misto.

CAPO 2

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

ARTICOLO 6

Accordi preferenziali negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati commerciali con i paesi terzi, l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione ai prodotti originari di San Marino di eventuali regimi preferenziali applicabili alle merci.

ARTICOLO 7

Accordi di riconoscimento reciproco negoziati dall'UE

Nel quadro dei negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco con i paesi terzi l'UE fa tutto il possibile per ottenere l'estensione di tali accordi a San Marino ai fini della valutazione della conformità e della marcatura dei prodotti.

ARTICOLO 8

Uffici doganali autorizzati per lo sdoganamento delle merci destinate a San Marino

1. San Marino autorizza l'UE a espletare, in nome e per conto di San Marino, le formalità di sdoganamento per le merci che entrano nel suo territorio da paesi terzi o che escono dal suo territorio e destinate a paesi terzi.
2. Le operazioni di sdoganamento per l'importazione, in particolare le formalità di immissione in libera pratica delle merci provenienti da paesi terzi e destinate a San Marino, sono effettuate presso gli uffici doganali dell'UE elencati nell'appendice 1 del presente protocollo.
3. Le operazioni di sdoganamento per l'esportazione possono essere effettuate presso tutti gli uffici doganali dell'UE, tranne le formalità che:
 - a) sono effettuate nell'ambito di regimi speciali, ad eccezione del transito;
 - b) riguardano l'esportazione di armi, opere d'arte, prodotti precursori e prodotti a duplice uso;
 - c) devono essere effettuate presso gli uffici e le sezioni elencati nell'appendice 1 del presente protocollo.

4. I metodi di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti dell'UE e di San Marino per la circolazione delle merci di cui al paragrafo 1 e la circolazione delle merci tra San Marino e gli Stati membri dell'UE, nonché l'elenco degli uffici doganali autorizzati per lo sdoganamento delle merci di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettere a) e b), e la procedura per la restituzione di tali merci a San Marino sono stabiliti dal comitato misto.
5. San Marino si riserva il diritto di espletare per conto proprio le formalità di sdoganamento, previo accordo delle parti associate in sede di comitato misto.

ARTICOLO 9

Destinazione dei dazi riscossi

1. I dazi all'importazione sulle merci riscossi a norma dell'articolo 8 del presente protocollo sono riscossi per conto di San Marino. San Marino si impegna a non rimborsare tali somme, direttamente o indirettamente, alle parti interessate, fatto salvo il paragrafo 2.
2. Le tasse e i prelievi all'importazione di prodotti agricoli possono essere utilizzati da San Marino per sostenere la produzione o l'esportazione.
3. Le modalità con cui gli importi riscossi sono messi a disposizione del Tesoro di San Marino figurano nell'appendice 2 del presente protocollo e possono essere modificate dalla comitato misto.

PARTE II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO 1

TRASPORTI

ARTICOLO 10

Cabotaggio stradale

1. Per quanto riguarda i diritti di cabotaggio, il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi bilaterali tra San Marino e l'Italia:

- Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato il 7 maggio 1997

Tali diritti di cabotaggio possono essere aggiornati.

2. Il presente accordo sostituisce l'accordo bilaterale di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda tutte le materie diverse dai diritti di cabotaggio disciplinate da tale accordo bilaterale.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, San Marino non può concludere con gli Stati membri dell'UE nuovi accordi in materia di trasporto su strada che disciplinino materie rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo.

PARTE III

DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÀ

CAPO 1

DIRITTO SOCIETARIO

ARTICOLO 11

Interconnessione dei registri

1. I registri centrali, commerciali e delle imprese di San Marino sono collegati al sistema di interconnessione dei registri in conformità dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

2. San Marino attua le misure necessarie per garantire l'interoperabilità dei propri registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/1132, e provvede affinché le proprie società dispongano di un identificativo univoco (EUID) che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso detto sistema di interconnessione dei registri.

3. San Marino si fa carico dei costi di adeguamento dei propri registri, nonché dei costi di manutenzione e gestione degli stessi, conformemente all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2017/1132.

ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI DELL'UE AUTORIZZATI PER LO SDOGANAMENTO
DELLE MERCI DESTINATE ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ANCONA: Ufficio delle Dogane di Ancona; Sezione Operativa Territoriale di Falconara Aeroporto.

BOLOGNA: Ufficio delle Dogane di Bologna, Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "G. Marconi".

FORLÌ: Ufficio delle Dogane di Forlì-Cesena; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto "Ridolfi".

GENOVA: Ufficio delle Dogane di Genova; Sezione Operativa Territoriale Passo Nuovo; Sezione Operativa Territoriale Voltri; Sezione Operativa Territoriale Aeroporto.

GIOIA TAURO: Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro.

LA SPEZIA: Ufficio delle Dogane di La Spezia.

LIVORNO: Ufficio delle Dogane di Livorno.

MILANO: Ufficio delle Dogane di Varese, Sezione Operativa Territoriale di Malpensa.

ORIO AL SERIO: Ufficio delle Dogane di Bergamo, Sezione Operativa Territoriale di Orio al Serio.

RAVENNA: Ufficio delle Dogane di Ravenna; Sezione Operativa Territoriale di San Vitale.

RIMINI: Ufficio delle Dogane di Rimini; Sezione Operativa Territoriale di Aeroporto "F. Fellini".

ROMA: Ufficio delle Dogane di Roma II; Sezione Operativa Territoriale di Fiumicino.

TARANTO: Ufficio delle Dogane di Taranto.

TRIESTE: Ufficio delle Dogane di Trieste; Sezione Operativa Territoriale di Porto industriale; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Vecchio; Sezione Operativa Territoriale di Punto Franco Nuovo.

VENEZIA: Ufficio delle Dogane di Venezia; Sezione Operativa Territoriale di Interporto; Sezione Operativa Territoriale di Portogruaro.

MODALITÀ PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL TESORO DI SAN MARINO DEI DAZI
ALL'IMPORTAZIONE RISCOSSI DALL'UE PER CONTO DI SAN MARINO

ARTICOLO 1

Per quanto riguarda l'accertamento, il controllo e la messa a disposizione dei dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 2, paragrafo 4, l'articolo 3, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio¹, come modificato. In particolare si applicano le disposizioni seguenti:

- a) gli Stati membri dell'UE aventi uffici doganali elencati nell'appendice 1 del presente protocollo tengono una contabilità separata per i dazi all'importazione riscossi sulle merci destinate a San Marino, identica a quella prevista per le risorse proprie dell'UE di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio;
- b) i dazi all'importazione sulle merci successivamente coperte dai documenti T2 SM o T2L SM sono accertati dagli uffici doganali di cui all'appendice 1 del presente protocollo al momento della registrazione effettiva e riportati nella contabilità di cui alla lettera a).

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Se l'ufficio doganale di partenza del regime di transito T2 SM o di rilascio del documento T2L SM non ha ricevuto le informazioni richieste per giustificare l'arrivo delle merci a San Marino entro tre mesi, si procede a una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale.

In questo caso i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.

La stessa procedura si applica, mutatis mutandis, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciati sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo o per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea;

- c) a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, gli Stati membri dell'UE interessati trasmettono alla Commissione europea estratti della loro contabilità, allegati a quelli relativi alle risorse proprie; in tali estratti, compilati come per le risorse proprie, vengono indicati anche gli importi totali dei dazi riscossi presso ciascun ufficio doganale;
- d) i documenti giustificativi vengono conservati conformemente all'articolo 3, primo e secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014; tali documenti e quelli relativi alle risorse proprie sono classificati separatamente;

- e) non si tiene conto delle rettifiche dei dazi accertati o della contabilità effettuate dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto l'accertamento iniziale, fatta eccezione per i punti notificati successivamente a questa data dalla Commissione europea, da uno Stato membro dell'UE o da San Marino;
- f) si applica, mutatis mutandis, l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2021/768¹; i controlli in questione riguardano anche i documenti che giustificano l'arrivo a San Marino delle merci di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d); gli agenti autorizzati da San Marino possono partecipare ai controlli;
- g) gli Stati membri dell'UE interessati accreditano sul conto della Commissione europea di cui all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, entro i termini indicati all'articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, e previa detrazione delle spese di riscossione, i dazi indicati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo e secondo comma, di detto regolamento; la percentuale dei dazi all'importazione riscossi dall'UE per conto di San Marino che può essere detratta dall'UE a titolo delle spese di riscossione è pari al 20 %;
- h) gli Stati membri dell'UE interessati sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione della Commissione europea gli importi corrispondenti ai dazi accertati per San Marino solo ove risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014;
- i) per l'esecuzione delle lettere a) e b), si applica l'allegato della presente appendice.

¹ Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 dell'11.5.2021, pag. 1).

ARTICOLO 2

Entro trenta giorni dalla notifica di ciascuna iscrizione da parte degli Stati membri, la Commissione europea riversa gli importi contabilizzati su un conto aperto dalla Repubblica di San Marino. San Marino comunica alla Commissione europea gli estremi del conto da accreditare. San Marino sostiene le spese di gestione di tale conto.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA DA APPLICARE PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, LETTERE a) E b)

1. Espletamento delle formalità di immissione in libera pratica presso gli uffici doganali autorizzati
 - a) Le merci destinate a San Marino, quando svincolate per l'immissione in libera pratica, circolano coperte da un regime di transito T2 SM o da un documento T2L SM, a seconda dei casi. I dazi all'importazione sono presi in conto entro i termini previsti dal codice doganale dell'Unione.
 - b) A fini di controllo, i dazi presi in conto sono debitamente iscritti in un registro specifico presso l'ufficio doganale interessato, in cui vengono riportate le importazioni destinate a San Marino indicando le merci importate, la data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, gli elementi di imposizione, l'importo dei dazi corrispondenti e il numero di riferimento del movimento o il documento T2 SM o T2 L SM rilasciato.
 - c) Il giorno in cui le merci sono presentate all'ufficio di destinazione, le autorità di San Marino informano l'ufficio di partenza del loro arrivo mediante un messaggio di "Notifica di arrivo" e, entro tre giorni dal giorno in cui le merci sono state presentate all'ufficio di destinazione, inviano all'ufficio di partenza un messaggio di "Risultati dell'ispezione".

- d) Quando nel regime di transito di riserva viene utilizzato un documento T2 SM o un documento T2L SM, l'ufficio doganale indica su tali documenti il termine ultimo di tre mesi a decorrere dalla data di rilascio di tali documenti per rispedire, a seconda dei casi, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM debitamente vistati dalle autorità di San Marino all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento.
2. Espletamento delle formalità contabili presso gli uffici doganali abilitati
- a) I dazi all'importazione sono iscritti nella contabilità "San Marino" con una procedura equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio e conformemente al suddetto articolo.
 - b) Le autorità degli Stati membri dell'UE aventi uffici doganali elencati nell'appendice 1 possono decidere di non procedere all'iscrizione nella suddetta contabilità "San Marino" quando i dazi accertati e coperti da una garanzia danno luogo a contestazioni e possono subire variazioni in seguito alle controversie che ne risultano. In tal caso, e fintanto che non si conclude la procedura nazionale per il trattamento amministrativo o giudiziario presso le autorità competenti, l'importo dei dazi all'importazione viene iscritto nella contabilità separata "San Marino" con una procedura equivalente a quella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio.

- c) Ai sensi della lettera b), sono considerate "autorità competenti":
- i) per qualunque questione riguardante l'applicazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili in materia doganale, le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento o, se del caso, dell'UE;
 - ii) per qualunque questione relativa a disposizioni di procedura (notifiche, termini, ecc.) le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro dell'UE che ha proceduto allo sdoganamento;
 - iii) per qualunque questione relativa all'attuazione pratica di una decisione esecutiva tesa alla riscossione forzata di crediti sul territorio di San Marino, le autorità giudiziarie di San Marino.
3. Appuramento del regime di transito e rispedizione dei documenti giustificativi
- a) L'appuramento dell'operazione di transito può avvenire quando l'ufficio doganale di partenza delle merci ha ricevuto gli appropriati messaggi di "Avviso di arrivo avvenuto" e di "Risultati del controllo" entro i termini di cui alla normativa doganale dell'UE¹.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- b) Quando si usa un regime di transito di riserva o se è stato rilasciato un documento T2L SM, l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM, debitamente vistati dalle autorità di San Marino, sono rispediti all'ufficio doganale che ha rilasciato il documento entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 1, lettera d).
 - c) Se il messaggio di cui alla lettera a) non è presentato o se l'esemplare n. 5 del documento T2 SM o la copia del documento T2L SM non viene rispedito all'ufficio di partenza entro il termine prescritto, vengono effettuate annotazioni nel registro di cui sopra e una rettifica dell'iscrizione contabile iniziale. In tal caso i dazi all'importazione sono accertati come risorse proprie dell'UE e riportati nella contabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 o, se del caso, nella contabilità separata di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del medesimo regolamento.
 - d) Detta iscrizione non osta a eventuali correzioni che potrebbero risultare necessarie a seguito del completamento della procedura di indagine prevista dal regime di transito dell'UE o a seguito dell'esito delle misure adottate nell'ambito dell'assistenza reciproca di cui all'appendice 3.
4. Applicazione della procedura specifica nel quadro del regime di perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea

La stessa procedura si applica, *mutatis mutandis*, per i prodotti compensatori o per le merci non trasformate smerciati sul territorio di San Marino nel quadro del regime di perfezionamento attivo o per le merci per le quali è insorta un'obbligazione doganale nel quadro del regime dell'ammissione temporanea.

ASSISTENZA RECIPROCA TRA AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini della presente appendice si applicano le definizioni seguenti:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte associata che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte associata, che richiede assistenza a norma della presente appendice;

- c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte associata, che riceve una domanda di assistenza a norma della presente appendice;
- d) "informazione": dati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, anche non elaborati o analizzati;
- e) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica;
- f) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;
- g) "operazione che viola la legislazione doganale": qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle loro competenze, le parti associate si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nella presente appendice per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.

2. L'assistenza in materia doganale prevista dalla presente appendice si applica a ogni autorità amministrativa delle parti associate competente per l'applicazione della stessa. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione della presente appendice.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a quest'ultima tutte le informazioni pertinenti che possono consentirle di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie a detta legislazione.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti associate sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

- b) se le merci importate nel territorio di una delle parti associate sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte associata, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda di un'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative o regolamentari, le misure necessarie per garantire una specifica sorveglianza:
- a) sulle persone fisiche o giuridiche che si possa ragionevolmente ritenere siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - b) sulle merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - c) sui luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che tali merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
 - d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che essi siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti associate si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte associata. Le informazioni vertono in particolare sui seguenti aspetti:

- a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma della presente appendice sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere accolte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere immediatamente confermate da un'autorità richiedente per iscritto.

2. Le richieste presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:

- a) l'identità dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;
- b) le informazioni e/o il tipo di assistenza richiesti;
- c) l'oggetto e il motivo della richiesta;
- d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
- e) indicazioni quanto più precise ed esaurienti possibile sulle persone fisiche o giuridiche oggetto di indagine;
- f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e
- g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di rispondere alla domanda.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettata da quest'ultima. Le domande presentate in inglese sono sempre accettate. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Per dar seguito alle domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte associata, fornendo le informazioni già in suo possesso e svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.
2. Alle domande di assistenza viene dato seguito conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari della parte associata interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte associata, solo su domanda dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte associata nel territorio dell'altra parte associata

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini della presente appendice in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. I funzionari debitamente autorizzati di una parte associata possono, d'intesa con l'altra parte associata e alle condizioni stabilite da quest'ultima, essere presenti alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

3. I funzionari di una parte associata sono presenti nel territorio dell'altra parte associata esclusivamente in veste consultiva e, a tal fine, essi:

- a) sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale in qualsiasi momento;
- b) non indossano uniformi né portano armi; e
- c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte associata, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel suo territorio.

ARTICOLO 9

Consegna di documenti e notifiche

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili a tale autorità, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul proprio territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione della presente appendice.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

ARTICOLO 10

Scambio automatico e anticipato di informazioni

1. Le parti associate possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15 della presente appendice:
 - a) scambiare automaticamente tutte le informazioni contemplate dalla presente appendice;
 - b) scambiare informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.
2. Al fine di attuare gli scambi di cui al paragrafo 1, le parti associate stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiare, nonché sulla forma e sulla frequenza della loro trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata a determinate condizioni o prescrizioni qualora una parte associata ritenga che l'assistenza a norma della presente appendice:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità di San Marino o di uno Stato membro dell'UE cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma della presente appendice;

- b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5, della presente appendice; oppure
- c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa possa interferire con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere concessa secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.

3. Se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, l'autorità richiedente fa presente tale circostanza nella propria domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza indugio all'autorità richiedente la propria decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ottenute a norma della presente appendice sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nella medesima.

2. L'utilizzo, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari promossi in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma della presente appendice è considerato conforme ai fini della medesima. Pertanto, le parti associate possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni della presente appendice come prova nei propri documenti probatori, nelle proprie relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ai giudici. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte associata che desideri utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità della presente appendice sono considerate di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte associata. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili della parte associata ricevente. Le parti associate si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili a tal fine.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità delle norme in materia di protezione dei dati della parte associata che li fornisce. Una parte associata informa l'altra parte associata in merito alle proprie norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare una protezione supplementare.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i propri funzionari a comparire in veste di periti o testimoni, entro i limiti stabiliti nell'autorizzazione, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti materie disciplinate dalla presente appendice e a produrre gli oggetti, i documenti o loro copie certificate conformi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e in quale causa, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le parti associate rinunciano reciprocamente a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'applicazione della presente appendice.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici sono a carico, se del caso, della parte associata richiedente.
3. Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti associate stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in quale modo dovranno essere sostenuti i costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione della presente appendice è affidata, da un lato, alle autorità doganali designate di San Marino e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE, se del caso. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione della presente appendice, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le parti associate si informano reciprocamente e si consultano in merito alle misure di attuazione dettagliate adottate da ciascuna di esse conformemente alla presente appendice, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dalla presente appendice.
3. Nell'UE la presente appendice non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito della medesima tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'UE.

ARTICOLO 16

Altri accordi

La presente appendice prevale sulle disposizioni di qualsiasi accordo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra singoli Stati membri dell'UE e San Marino, qualora le disposizioni di tale accordo siano incompatibili con quelle della presente appendice.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Per quanto riguarda l'interpretazione e l'attuazione della presente appendice, le parti associate si consultano al fine di risolvere la questione nell'ambito del sottocomitato per la cooperazione doganale istituito dall'articolo 4 del protocollo di San Marino.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 80, PARAGRAFO 7, DELL'ACCORDO QUADRO

1. Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio)¹
 2. Comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (CEAOB) (Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio)²
 3. Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio)³
-

¹ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).

³ Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

DISPOSIZIONI ANTIFRODE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 62, PARAGRAFO 1,
DELL'ACCORDO QUADRO

1. Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹
 - a) articolo 3 – frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
 - b) articolo 4 – altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
 - c) articolo 5 – istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo
 - d) articolo 6 – responsabilità delle persone giuridiche
 - e) articolo 7 – sanzioni per le persone fisiche
 - f) articolo 9 – sanzioni per le persone giuridiche
 - g) articolo 12 – termini di prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

¹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

2. Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹

a) articolo 7, paragrafo 3, lettera a) – accesso alle informazioni sui conti bancari.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

ACQUISTO DI RESIDENZE SECONDARIE A SAN MARINO

Tenendo presente il numero molto esiguo di abitazioni a San Marino e la scarsità di terreni edificabili disponibili, che possono appena coprire le esigenze di base derivanti dall'evoluzione demografica degli attuali residenti, San Marino può applicare in maniera non discriminatoria le procedure di autorizzazione esistenti all'acquisto e al possesso di beni immobili destinati a residenza secondaria da parte di cittadini degli Stati membri che non risiedono legalmente a San Marino da almeno cinque anni.

Per l'acquisto di beni immobili destinati a residenza secondaria sul suo territorio, San Marino applica procedure di autorizzazione basate su criteri pubblici, obiettivi, costanti e trasparenti. Questi ultimi sono applicati in maniera non discriminatoria e non creano distinzioni tra cittadini sanmarinesi e cittadini di altri Stati membri. San Marino garantisce che in nessun caso un cittadino di uno Stato membro possa avere un trattamento più restrittivo rispetto a un cittadino di un paese terzo.
